

A quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi, che si dovrebbero discutere alla fine dell'articolo.

Il primo è dell'onorevole Rocco Alfredo che propone in fine di aggiungere: e la pensione o l'indennità sarà liquidata in base allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ».

Il secondo è dell'onorevole Casalini, che propone di aggiungere:

« La pensione viene liquidata sullo stipendio raggiunto comprendendovi l'assegno temporaneo di cui all'articolo 14 della presente legge e per il personale postale, telegrafico, telefonico anche quello di cui all'articolo 68-bis del decreto-legge n. 770, dell'8 giugno 1920, per tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio aumentati di cinque sulle prime lire 8000 e per tanti cinquantesimi sul maggiore stipendio.

« Ai funzionari ed agenti esonerati e a quelli collocati a riposo in seguito alla presente legge sarà aumentato di cinque anni il numero degli anni di servizio agli effetti della indennità e della pensione secondo le norme vigenti ».

Il terzo, che perviene ora alla Presidenza, è dell'onorevole Bassino, sottoscritto anche dagli onorevoli Greco, Devecchi, Oviglio, Villabruna, Finzi, Mattoli, Buoncore, Mancini, Cocco-Ortu, Verderame:

« La pensione, le indennità o i compensi dovranno essere liquidati e corrisposti entro trenta giorni dalla notifica dell'esonero o del congedo ».

L'onorevole Rocco Alfredo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ROCCO ALFREDO. Prima di svolgere il mio emendamento, vorrei chiedere il perchè nel nuovo testo dell'articolo 6 è stata soppressa la frase che era nell'articolo del progetto della Commissione in cui era detto: « Tutti coloro che sono collocati a riposo od esonerati dal servizio »; mentre ora si dice: « I funzionari e gli agenti esonerati » e non si parla di quelli collocati a riposo.

Ora è evidente che anche i funzionari collocati a riposo devono essere ammessi a godere della pensione o indennità secondo le norme stabilite.

Resta il mio emendamento che ha molta analogia con quello dell'onorevole Casalini, poichè ci siamo preoccupati ambedue delle condizioni di questi impiegati i quali andranno a riposo nel momento antecedente a quello in cui i loro compagni più fortu-

nati resteranno non solo in servizio, ma avranno degli aumenti di stipendio.

Ora è logico e giusto che si faccia ad essi il trattamento migliore, perchè la fortuna di alcuni non rappresenti la disgrazia di altri.

I funzionari, che devono essere collocati a riposo, secondo l'ordinamento vigente, devono liquidare la loro pensione o indennità sulla media dell'ultimo triennio, mentre io propongo col mio emendamento, che potrebbe anche essere modificato nella forma, per renderlo armonico con l'articolo che è stato modificato, che la pensione si liquidi sull'ultimo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo.

È lo stesso concetto dell'onorevole Casalini, che lo ha migliorato e ampliato. Io non ho difficoltà ad accogliere anche l'emendamento dell'onorevole Casalini, ma l'essenziale è il concetto che gli impiegati possano liquidare la pensione sopra l'ultimo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Rocco, che il suo emendamento potrebbe trovar posto al primo comma dell'articolo 6, perchè esso si riferisce ai collocamenti a riposo e alle norme che devono seguirsi.

ROCCO ALFREDO. No, il mio emendamento deve essere collocato all'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Ma allora ella estende il suo emendamento anche ai pensionati e non solo agli esonerati.

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASALINI. Il mio emendamento consta di due parti distinte.

La prima stabilisce quali sono i criteri che si dovrebbero seguire per le assegnazioni delle pensioni e l'emendamento trova una perfetta rispondenza nell'articolo 17 del nuovo testo proposto dal Governo. Difatti l'articolo 17, stabilisce, che l'assegno mensile temporaneo sia computabile agli effetti della pensione, ecc. Ma, a questo criterio, bisogna aggiungerne un secondo, altrimenti andremmo a rischio di commettere una ingiustizia.

Infatti, secondo l'articolo 14, che esamineremo più tardi, si stabilisce un trattato diverso, secondo che si tratti di un funzionario in genere, o un funzionario di speciali Amministrazioni, ad esempio, delle poste e telegrafi. E si giustifica il trattamento diverso e minore, a danno dei fun-